

LEGGE 13 MAGGIO 1985, n. 190 (GU n. 115 del 17/05/1985)
RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI QUADRI INTERMEDI.

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:*

ART. 1.

IL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 2095 DEL CODICE CIVILE È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"I PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO SI DISTINGUONO IN DIRIGENTI, QUADRI, IMPIEGATI E OPERAI".

ART. 2.

1 . LA CATEGORIA DEI QUADRI È COSTITUITA DAI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO CHE, PUR NON APPARTENENDO ALLA CATEGORIA DEI DIRIGENTI, SVOLGANO FUNZIONI CON CARATTERE CONTINUATIVO DI RILEVANTE IMPORTANZA AI FINI DELLO SVILUPPO E DELL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'IMPRESA.

2 . I REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CATEGORIA DEI QUADRI SONO STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE O AZIENDALE IN RELAZIONE A CIASCUN RAMO DI PRODUZIONE E ALLA PARTICOLARE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA.

3 . SALVO DIVERSA ESPRESSA DISPOSIZIONE, AI LAVORATORI DI CUI AL COMMA PRIMO SI APPLICANO LE NORME RIGUARDANTI LA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI.

ART. 3.

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, LE IMPRESE PROVVEDERANNO A DEFINIRE ATTRAVERSO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI QUADRO, COSÌ COME PREVISTO E CON LE MODALITÀ STABILITE DALL' ARTICOLO 2 , COMMA SECONDO, DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 4.

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL LIBRO V, TITOLO IX, DEL CODICE CIVILE E LE LEGGI SPECIALI VIGENTI IN MATERIA, I CONTRATTI COLLETTIVI POSSONO DEFINIRE LE MODALITÀ TECNICHE DI VALUTAZIONE E L'ENTITÀ DEL

CORRISPETTIVO ECONOMICO DELLA UTILIZZAZIONE, DA PARTE DELL'IMPRESA, SIA DELLE INNOVAZIONI DI RILEVANTE IMPORTANZA NEI METODI O NEI PROCESSI DI FABBRICAZIONE OVVERO NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, SIA DELLE INVENZIONI FATTE DAI QUADRI, NEI CASI IN CUI LE PREDETTE INNOVAZIONI O INVENZIONI NON COSTITUISCANO OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO DEDOTTA IN CONTRATTO.

ART. 5.

IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD ASSICURARE IL QUADRO INTERMEDIO CONTRO IL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI CONSEGUENTE A COLPA NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE MANSIONI CONTRATTUALI. LA STESSA ASSICURAZIONE DEVE ESSERE STIPULATA DAL DATORE DI LAVORO IN FAVORE DI TUTTI I PROPRI DIPENDENTI CHE, A CAUSA DEL TIPO DI MANSIONI SVOLTE, SONO PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.

ART. 6.

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE , COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, L'ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE ALLE MANSIONI SUPERIORI DI CUI ALL' ARTICOLO 1 DELLA PRESENTE LEGGE OVVERO A MANSIONI DIRIGENZIALI, CHE NON SIA AVVENUTA IN SOSTITUZIONE DI LAVORATORI ASSENTI CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO, DIVIENE DEFINITIVA QUANDO SI SIA PROTRATTA PER IL PERIODO DI TRE MESI O PER QUELLO SUPERIORE FISSATO DAI CONTRATTI COLLETTIVI.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2030): PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE (DE MICHELIS) IL 21 AGOSTO 1984. ASSEGNATO ALLA XIII COMMISSIONE (LAVORO), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 18 SETTEMBRE 1984, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, IV E XII. ESAMINATO DALLA XIII COMMISSIONE IL 20, 27 SETTEMBRE 1984; 2, 17 OTTOBRE 1984; 20 NOVEMBRE 1984; 19 DICEMBRE 1984; 30 GENNAIO 1985; 7 FEBBRAIO 1985 E APPROVATO IL 14 MARZO 1985, IN UN TESTO UNIFICATO CON ATTI NUMERI 13, 62, 152, 294, 482, 517, 628, 704, 729, 786, 1005 E 134. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1254): ASSEGNATO ALLA UNDICESIMA COMMISSIONE (LAVORO), IN SEDE REFERENTE, L'1 APRILE 1985, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA, SECONDA, QUINTA E DECIMA. ESAMINATO DALLA UNDICESIMA COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 10 E 16 APRILE 1985. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA UNDICESIMA COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, IL 18 APRILE 1985. ESAMINATO DALLA UNDICESIMA COMMISSIONE, IN SEDE DELIBERANTE, E APPROVATO IL 23 APRILE 1985, CON ASSORBIMENTO ATTI NUMERI 94 E 562.

DATA A ROMA, ADDÌ 13 MAGGIO 1985

PERTINI

CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DE MICHELIS, MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI
